Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 febbraio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

1960

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1959, n. **1300.**

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, in Loria (Treviso).

N. 1300. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, in Loria (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. **1301.**

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della Natività di Maria Santissima Immacolata, in Fontane del comune di Villorba (Treviso).

N. 1301. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della Natività di Maria Santissima Immacolata, in Fontane del comune di Villorba (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. **1302**.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa prepositurale di Maria SS.ma Immacolata, in Montebelluna (Treviso).

N. 1302. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa prepositurale di Maria SS.ma Immacolata, in Montebelluna (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. **1303**.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, in Cornuda (Treviso).

N. 1303. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, in Cornuda (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. **1304**.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Elena Imperatrice, in Monigo di Treviso.

N. 1304. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Elena Imperatrice, in Monigo di Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. **1305**.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Nogarè del comune di Crocetta del Montello (Treviso).

N. 1305. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Nogarè del comune di Crocetta del Montello (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. **1306**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in contrada San Simone del comune di Crispiano (Taranto).

N. 1306. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Taranto in data 1° maggio 1958, integrato con tre dichiarazioni datate 15 maggio 1958, 27 febbraio e 11 luglio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in contrada San Simone del comune di Crispiano (Taranto), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. **1307**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in frazione Roe Alte del comune di Sedico (Belluno).

N. 1307. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Belluno in data 17 novembre 1958, integrato con dichiarazione del 5 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in frazione Roe Alte del comune di Sedico (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. **1308**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria, in Nocera Scalo del comune di Nocera Umbra (Perugia).

N. 1308. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nocera Umbra e Gualdo Tadino in data 8 settembre 1957, integrato con due dichiarazioni del 10 novembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria, in Nocera Scalo del comune di Nocera Umbra (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. **1309**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine di Fatima, nella città di Udine.

N. 1309. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 aprile 1959, integrato con prospetto e dichiarazione del 22 maggio 1959, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine di Fatima, nella città di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 87. — VILLA

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 20.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia, effettuato mediante scambio di Note a Parigi il 30 ottobre 1958, inerente alla Convenzione italo-francese relativa all'istituzione di un ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, conclusa a Parigi il 6 aprile 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra l'Italia e la Francia, effettuato mediante scambio di Note a Parigi il 30 ottobre 1958, inerente alla Convenzione italo-francese relativa all'istituzione di un ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, conclusa a Parigi il 6 aprile 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal terzo paragrafo dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — PELLA — GONELLA — TAVIANI — TAMBRONI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Scambio di Note tra l'Italia e la Francia per l'interpretazione della Convenzione italo-francese relativa all'istituzione di un ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, conclusa a Parigi il 6 aprile 1956.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Paris, le 30 octobre 1958

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon Gouvernement, se référant aux articles 3, 5, 13 et 21 de la Convention relative à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à la frontière franco-italienne, signée à Paris le 6 avril 1956, estime nécessaire de préciser ce qui suit:

1. *En ce qui concerne les articles* 3 *et* 5:

a) Il va de soi que les fonctionnaires et agents italiens pourront exercer le droit reconnu par les dits articles seulement à l'encontre des personnes, capitaux, marchandises, véhicules et bagages franchissant la frontière dans les deux sens.

b) De même, il va de soi que les fonctionnaires et agents italiens ne pourront exercer le droit reconnu par les dits articles à l'encontre ni des fonctionnaires, agents ou militaires français appelés à circuler pour leur service dans la zone et sur la voie douanière commune, ni des personnes ne quittant pas le territoire français et se rendant, dans les conditions prévues à l'article 20, dans la zone comprise entre le Bureau et la frontière politique.

Les autorités douanières françaises et italiennes se prêteront cependant assistance mutuelle en vue d'empêcher que ces personnes accomplissent des actes ayant pour but de préparer ou de favoriser la contrebande vers l'Italie.

c) Il est entendu également que le droit visé aux articles 3 et 5 ne s'applique sur la voie douanière commune, qu'en cas de flagrant délit aux lois et règlements italiens relatifs au franchissement de la frontière, y compris la loi et le règlement douaniers.

Dans cette hypothèse, les autorités douanières françaises et italiennes, se prêtant assistance, pourront procéder à l'appréhension des personnes en cause et les diriger sur le Bureau en vue de leur remise aux autorités compétentes, dans les conditions prévues à l'article 5.

2. *En ce qui concerne l'article* 13:

Il reste entendu que la partie du Bureau affectée aux services italiens est désignée par l'apposition des armes d'Italie.

3. *En ce qui concerne l'article* 21:

Cet article doit s'entendre dans le sens que les personnes venant d'Italie et se rendant, en utilisant la voie douanière commune, soit aux installations touristiques et sportives, situées entre le Bureau et la frontière politique, soit aux immeubles implantés dans cette zone, ne sont pas tenues de se présenter au préalable au Bureau pour y accomplir les formalités et contrôles prévus à l'article 1er et que les autorités douanières françaises les dispensent, sauf soupçon de fraude, de toute visite ou contrôle douaniers pendant leur séjour dans les dites installations touristiques et sportives ou dans les immeubles visés par ledit article.

Si le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède, la présente lettre ainsi que la lettre par laquelle Votre Excellence voudra bien me communiquer l'adhésion de son Gouvernement constitueront un accord entre les deux Gouvernements pour l'interprétation de la Convention du 6 avril 1956.

Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement de toutes les formalités requises par sa propre législation afin de permettre l'application de ladite Convention, complétée du présent échange de lettres.

La Convention même ainsi que le présent échange de lettres entreront en vigueur le premier jour du mois suivant celui où les deux parties contractantes auront effectué la notification prévue.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

COUVE DE MURVILLE

Son Excellence
le Marquis Alberto ROSSI LONGHI
Ambassadeur d'Italie - PARIS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

AMBASCIATA D'ITALIA
N. 16019

Paris, le 30 octobre 1958

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu me faire savoir ce qui suit:

« J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon Gouvernement, se référant aux articles 3, 5, 13 et 21 de la Convention relative à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à la frontière franco-italienne, signée à Paris le 6 avril 1956, estime nécessaire de préciser ce qui suit:

1. *En ce qui concerne les articles* 3 *et* 5:

a) Il va de soi que les fonctionnaires et agents italiens pourront exercer le droit reconnu par les dits articles seulement à l'encontre des personnes, capitaux, marchandises, véhicules et bagages franchissant la frontière dans les deux sens.

b) De même, il va de soi que les fonctionnaires et agents italiens ne pourront exercer le droit reconnu par les dits articles à l'encontre ni des fonctionnaires, agents ou militaires français appelés à circuler pour leur service dans la zone et sur la voie douanière commune, ni des personnes ne quittant pas le territoire français et se rendant, dans les conditions prévues à l'article 20, dans la zone comprise entre le Bureau et la frontière politique.

Les autorités douanières françaises et italiennes se prêteront cependant assistance mutuelle en vue d'empêcher que ces personnes accomplissent des actes ayant pour but de préparer ou de favoriser la contrebande vers l'Italie.

c) Il est entendu également que le droit visé aux articles 3 et 5 ne s'applique sur la voie douanière commune, qu'en cas de flagrant délit aux lois et règlements italiens relatifs au franchissement de la frontière, y compris la loi et le règlement douaniers.

Dans cette hypothèse, les autorités douanières françaises et italiennes, se prêtant assistance, pourront procéder à l'appréhension des personnes en cause et les diriger sur le Bureau en vue de leur remise aux autorités compétentes, dans les conditions prévues à l'article 5.

2. *En ce qui concerne l'article* 13:

Il reste entendu que la partie du Bureau affectée aux services italiens est désignée par l'apposition des armes d'Italie.

3. *En ce qui concerne l'article* 21:

Cet article doit s'entendre dans le sens que les personnes venant d'Italie et se rendant, en utilisant la voie douanière commune, soit aux installations touristiques et sportives, situées entre le Bureau et la frontière politique, soit aux immeubles implantés dans cette zone, ne sont pas tenues de se présenter au préalable au Bureau pour y accomplir les formalités et contrôles prévus à l'article 1er et que les autorités douanières françaises les dispensent, sauf soupçon de fraude, de toute visite ou contrôle douaniers pendant leur séjour dans les dites installations touristiques et sportives ou dans les immeubles visés par ledit article.

Si le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède, la présente lettre ainsi que la lettre par laquelle Votre Excellence voudra bien me communiquer l'adhésion de son Gouvernement constitueront un accord entre les deux Gouvernements pour l'interprétation de la Convention du 6 avril 1956.

Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement de toutes les formalités requises par sa propre législation afin de permettre l'application de ladite Convention, complétée du présent échange de lettres.

La Convention même ainsi que le présent échange de lettres entreront en vigueur le premier jour du mois suivant celui où les deux parties contractantes auront effectué la notification prévue ».

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que, au nom de mon Gouvernement, je donne mon assentiment au texte de la communication ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

A. Rossi Longhi

Son Excellence
Monsieur Maurice Couve de Murville
Ministre des Affaires Etrangères - Rome

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Pella

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1960.

Cessazione dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno successivo, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 145, con il quale il dott. Giovanni Battista Lavaggi, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre successivo, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 258, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 27 ottobre 1959, con il quale il predetto dott. Lavaggi, vincitore del concorso indetto con decreto Ministeriale 1° settembre 1958, è stato, fra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 6 novembre 1959, con la quale il dott. Lavaggi ha esplicitamente optato per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la lettera 16 novembre 1959, n. 69979, della Camera di commercio di Milano, dalla quale risulta che il dott. Lavaggi è stato immesso in funzione alla Borsa valori di Milano il 16 stesso mese;

Ritenuto di dover conseguentemente dichiarare la cessazione del dott. Lavaggi dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Giovanni Battista Lavaggi, agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Venezia, cessa, a decorrere dal 16 novembre 1959, di far parte di detto ruolo,

avendo assunto, dalla stessa data, le funzioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1960
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 42. — GRIMALDI

(646)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Ferrara presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

De Sanctis dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Bertesina dott. Livio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Astolfi ing. Guido, rappresentante del Genio civile;

Zamorani Marco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Navarra dott. Vincenzo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Grandi Achille, Graziani Armando, Malusardi Valeria, Montanari Federico, Bracchi Lino, Ricci Umberto e Modonesi Arnaldò, rappresentanti dei lavoratori;

Canè dott. Claudio, Travasoni Giuseppe, Guiducci dott. Goffredo e Santini rag. Gaetano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Dalpasso Delfino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(651)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sondrio n. 16312 in data 31 ottobre 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del dott. Colombo Emilio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dal predetto Ente, con il sig. Pisanelli Marcello;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Pisanelli Marcello è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Colombo Emilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(653)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pistoia n. 22397 in data 10 novembre 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Cervellera Nicola, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'U.I.L. con il sig. Pellicci Giulio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Pellicci Giulio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Cervellera Nicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(654)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1959.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rovigo n. 27635 in data 21 novembre 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè destinato ad altro incarico, del dott. Paduan Antonio, presidente della suddetta Commissione provinciale, con il dottor Bonetti Ivan;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Bonetti Ivan è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo, quale presidente, in sostituzione del dott. Paduan Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(655)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1959.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Parma n. 39594 in data 11 novembre 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè destinato ad altro incarico, del dott. Speciale Gioacchini, sostituto del presidente in seno alla predetta Commissione, con il dott. Magnani Quintino;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Magnani Quintino è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Parma, con le funzioni di sostituto del presidente in caso di assenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(657)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1959.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pavia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pavia n. 33675 in data 5 novembre 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Molinari Antonio, rappresentante dei lavoratori richiesta dalla C.G.I.L., con il sig. Scotti Pietro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Scotti Pietro è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia, in qualità di rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Molinari Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(652)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1959.
Sostituzione di un componente la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1959, concernente la istituzione della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1959, n. 212;

Vista la nota della Confederazione generale italiana del commercio del 29 ottobre 1959, n. 300, con la quale si chiede la sostituzione del proprio rappresentante in seno alla predetta Commissione, gr. uff. Enrico Meledandri, con il dott. Rocco Sorace;

Vista la comunicazione del 9 novembre 1959, con la quale il gr. uff. Enrico Meledandri rassegna le dimissioni da componente della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, poichè altri incarichi non gli consentono di partecipare con assiduità ai lavori della Commissione citata;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio, integrata dalla legge 25 gennaio 1959, n. 8;

Ritenuto opportuno di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. Enrico Meledandri, componente della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio, è sostituito dal dott. Rocco Sorace, in conformità a quanto in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1960
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 43. — BARONE

(649)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1958.
Sostituzione di membri del Consiglio di amministrazione per il personale del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, che istituisce un Consiglio di amministrazione per il personale del lotto e ne determina la composizione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 122, che modifica l'art. 75 predetto;

Visto il decreto Ministeriale n. 22998, del 5 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1948, registro n. 13 Finanze, foglio n. 371, con il quale venne provveduto alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione per il personale del lotto;

Visti i decreti Ministeriali n. 35635 del 30 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti in data 27 gennaio 1950, registro n. 2 Finanze, foglio n. 237; n. 26863 del 13 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1950, registro n. 24 Finanze, foglio n. 218; n. 22519 del 4 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti in data 28 giugno 1951, registro n. 17 Finanze, foglio n. 189; n. 20245 del 15 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 208; n. 38884 del 20 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1958, registro n. 31 Finanze, foglio n. 126, coi quali furono apportate modifiche alla composizione del Consiglio suddetto;

Ritenuta la necessità di sostituire il direttore di divisione dott. Govanni Gioia, collocato a riposo;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Michele Tanga è nominato membro del Consiglio di amministrazione per il personale del lotto a decorrere dal 26 novembre 1958, in sostituzione del direttore di divisione dott. Giovanni Gioia.

Il dott. Carlo Bonavita, consigliere di 1ª classe, in servizio all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato segretario del Consiglio di amministrazione del lotto a decorrere dal 26 novembre 1958, in sostituzione del direttore di sezione dott. Michele Tanga.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1958

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1959
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 2. — BENNATI

(701)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1959.
Determinazione della misura del rimborso spese al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura per gli adempimenti in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, per l'esercizio 1959-60.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 32 e 33 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23;

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, per la esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura del contributo dovuto dalla Gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, a titolo di rimborso delle spese sostenute e da sostenere dal Servizio per i contributi agricoli unificati nell'esercizio 1959-60, per gli adempimenti previsti dal regolamento predetto;

Decreta:

Il contributo previsto dall'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, e dovuto — a titolo di rimborso delle spese indicate in premessa — dalla Gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria al servizio per i contributi agricoli unificati, è stabilito per l'esercizio 1959-60 nell'importo di L. 875 milioni.

Roma, addì 17 dicembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(647)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1960.
Approvazione del piano tecnico n. 611 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Cotronei (Catanzaro), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni:

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica, 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 28 ottobre 1959 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 611 relativo alla isti-

tuzione della rete urbana nel comune di Cotronei (Catanzaro) nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgente ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 736 dell'8 gennaio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la istituzione della rete urbana nel comune di Cotronei (Catanzaro);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 611 presentato dalla Società (S.E.T.) concernente la istituzione della rete urbana nel comune di Cotronei (Catanzaro);

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 611 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1960

Il Ministro: SPATARO

(674)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. I-126 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo telefonico interurbano a trenta bicoppie tra Nocera e i centri di rete urbana di Sarno e San Valentino, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per la esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 29 luglio 1959 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I-126 relativo alla posa di un cavo interurbano a trenta bicoppie tra Nocera e i centri di rete urbana di Sarno e San Valentino nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 736 dell'8 gennaio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la posa di un cavo interurbano a trenta bicoppie tra Nocera e i centri di rete urbana di Sarno e San Valentino;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. I-126 presentato dalla Società S.E.T., concernente la posa di un cavo interurbano a trenta bicoppie tra Nocera e i centri di rete urbana di Sarno e San Valentino.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. I-126 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1960

Il Ministro: SPATARO

(675)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. I-144 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo telefonico interurbano a trenta bicoppie tra Augusta e Siracusa, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomuni-

cazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 6 agosto 1959 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. I-144 relativo alla posa di un cavo interurbano a trenta bicoppie tra Augusta e Siracusa nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 736 dell'8 gennaio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la posa di un cavo interurbano a trenta bicoppie tra Augusta e Siracusa;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. I-144 presentato dalla Società S.E.T., concernente la posa di un cavo interurbano a trenta bicoppie tra Augusta e Siracusa.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. I-144 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1960

Il Ministro: SPATARO

(672)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. I-146 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la posa di un cavo telefonico interurbano a venti bicoppie tra Rionero in Vulture e Melfi, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 17 agosto 1959, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I-146 relativo alla posa di un cavo interurbano a venti bicoppie tra Rionero in Vulture e Melfi nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 736 dell'8 gennaio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la posa di un cavo interurbano a venti bicoppie tra Rionero in Volture e Melfi;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. I-146 presentato dalla Società S.E.T., concernente la posa di un cavo interurbano a venti bicoppie tra Rionero in Vulture e Melfi.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. I-146 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1960

Il Ministro: SPATARO

(673)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1960.

Classificazione tra le provinciali di cinquantatre strade di uso pubblico in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 1° agosto 1958, n. 483, con la quale l'Amministrazione provinciale di Napoli ha chiesto la provincializzazione anticipata di cinquantatre strade di uso pubblico;

Visto il voto n. 1797, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 30 settembre 1959, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della legge succitata;

Ritenuto che per le strade suaccennate non occorre alcuna spesa per opere di sistemazione e che pertanto ricorrono le condizioni volute dall'art. 17 della citata legge per la provincializzazione;

Decreta:

Sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco della provincia di Napoli, le sottoelencate strade di uso pubblico:

Bivio Colle Umberto-quota 1000 Vesuvio;

Bivio Colle Umberto-Seggiovia;

Cartaromana: dalla provinciale Ischia Porto-Ischia Ponte alla spiaggia di Cartaromana;

Cavo Grado-Sant'Angelo: dalla provinciale Panza-Sant'Angelo alla frazione di Sant'Angelo del comune di Serrara Fontana;

Cercola-San Sebastiano: dalla strada provinciale Ottaviano alla strada provinciale San Giorgio-Santa Anastasia;

Cimitile-Boscofangone: dall'abitato di Cimitile alla strada provinciale Boscofangone;

Circumvallazione di Afragola: dalla provinciale Dario Fiore al sito San Michele sulla provinciale Cinquevie;

Circumvallazione di Arzano: dalla località Rotonda di Arzano, sulla provinciale Cassano, alla provinciale Grumo Arzano;

Circumvallazione di Boscotrecase: dalla provinciale Passanti a via Cifelli in Boscotrecase;

Circumvallazione di Casamarciano: dall'abitato di Casamarciano alla provinciale Nola Casamarciano;

Circumvallazione di Casamicciola: dal sito Perrone sulla provinciale Ischia Porto a piazza Marina in Casamicciola;

Circumvallazione di Frattamaggiore: dalla provinciale Taverna del Bravo Frattamaggiore n. 374, alla Cardito Frattamaggiore;

Circumvallazione di Gragnano: dalla provinciale Castellammare-Gragnano n. 5, alla provinciale Gragnano-Agerola n. 5, in località Sigliano;

Circumvallazione di San Paolo Belsito: dalla provinciale Nola-Sarno alla provinciale San Paolo Belsito-Gaveta Marzano;

Circumvallazione di Sorrento: dalla strada statale n. 145, prima dell'abitato di Sorrento alla provinciale Sorrento-Massalubrense;

Circumvallazione di San Sebastiano: da San Sebastiano alla strada provinciale San Giorgio-Santa Anastasia;

Comiziano Gallo: dalla strada statale n. 7-*bis* per Avellino alla strada provinciale Cicciano-Comiziano;

Corso Ferrovia: dalla provinciale Pagliarone-San Gennaro Vesuviano, presso la stazione delle Ferrovie dello Stato, alla provinciale Nola-Sarno;

Follieri: dalla strada provinciale Campana n. 36, in Pozzuoli, alla strada Miliscola-provinciale n. 194;

Fressuriello-Spartimento: da Saviano, Spartimento alla provinciale Costantinopoli-Piazzola;

Gragnano-ponte Trivione: dalla provinciale Castellammare-Gragnano al ponte Trivione;

Lavarone: dalla strada statale n. 87 alla frazione Pascarola di Caivano;

Marchesella: da Villaricca alla provinciale Campana;

Mariglianella-Marigliano-Somma: dalla strada statale n. 7-*bis* per Avellino alla provinciale Marigliano-Somma;

Marina Grande-Capri: dal porto di Capri alla provinciale Capri-Anacapri per Marina Piccola;

Marina Piccola di Capri: dalla Marina Piccola di Capri alla provinciale Capri-Anacapri per la Marina Grande;

Miliscola-Monte di Procida;

Mozzo: dalla piazza Olmo in Procida alla spiaggia della Chiaiolella;

Necropoli: dall'abitato di Caivano alla frazione Pescarola;

Nerano-Marina del Cantone;

Nuovo foro boario: dalla provinciale Nola-Cimitale alla provinciale ponte Ciccione-Nola;

Osservatorio Vesuviano-bivio Colle Umberto: dalla provinciale Giuseppe Semmola, presso l'osservatorio, al bivio Colle Umberto-Seggiovia per il bivio Colle Umberto-quota 1000;

Patria-Tre Ponti: dalla provinciale Licola-Patria alla provinciale Santa Maria a Cubito;

Piazzolla-Palma Cammania: dalla provinciale Nola-Castellammare alla provinciale Costantinopoli-Piazzolla per la provinciale Nola-Sarno;

Piedimonte-Fiaiano-Casamicciola;

Ponte Trivione-Carità;

Ponticelli San Giorgio: dalla provinciale Ottaviano n. 226, alla San Giorgio-Sant'Anastasia;

Pozzopagnotti-San Gennariello: dalla provinciale Passanti alla Palma-San Gennaro per il corso ferrovia;

Priora: dalla Sorrento-Sant'Agata n. 427 alla località Priora;

Raccordo sulla provinciale Nola-Castellammare;

Rosario-Fango;

Sacro Cuore: dalla provinciale Taverna delle Zoccole alla stessa presso Scisciano;

Santa Maria a Cubito-Aversa: dalla provinciale Santa Maria a Cubito al confine della provinciale di Caserta;

Santa Maria-San Lazzaro: dalla provinciale Gragnano-Agerola alle frazioni Acampora e San Lazzaro;

Scavi di Ercolano: dalla autostrada Napoli-Pompei agli scavi di Ercolano;

Scisciano-San Vitaliano-strada statale n. 7-*bis*;

Testaccio-Maronti;

Torre del Greco-Vesuvio;

Varano-Scavi di Stabia: dalla strada statale n. 145 alla provinciale Pizzauto per gli scavi di Stabia;

Varignano: dalla strada statale n. 162, alla strada provinciale Ponte dei cani;

Viale Crispo-via Risigliano: dalla strada statale n. 7-*bis* alla frazione Gallo per Comiziano e la provinciale Cicciano Comiziano;

Vittorio Veneto: dalla provinciale Gragnano-Lettere in Casola alla provinciale Ponte Trivione-Carità;

Nuova strada Scalo di Procida-Posta in Procida: dallo scalo marittimo di Procida alla provinciale Vittorio Emanuele e Catino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1960

Il Ministro: Togni

(700)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1960.

Concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, 7 gennaio 1956, n. 164, 19 marzo 1956, n. 302 e 20 marzo 1956, n. 320.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente « norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro »;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente « norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni »; 19 marzo 1956, n. 302, contenente « norme generali integrative di prevenzione degli infortuni sul lavoro »; 20 marzo 1956, n. 320, contenente « norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo »;

Visti i decreti Ministeriali 10 gennaio 1957; 31 marzo 1958; 20 gennaio 1959 e 1° settembre 1959, concernenti la concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni contenute nei citati decreti Presidenziali;

Viste le istanze intese ad ottenere una proroga di alcune delle deroghe concesse con i suddetti decreti Ministeriali 10 gennaio 1957; 31 marzo 1958; 20 gennaio 1959 e 1° settembre 1959;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Considerata la necessità di accogliere alcune delle suddette richieste le quali sono giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 7 gennaio 1956, n. 164; 19 marzo 1956, n. 302; 20 marzo 1956, n. 320, indicati nelle allegate tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, non si applicano per il periodo di tempo e per le attività produttive e per i settori delle attività a fianco di ciascuno di essi segnato, subordinatamente all'adozione od alla sussistenza delle misure sostitutive di sicurezza di cui alle tabelle medesime.

Art. 2.

Le altre istanze di proroga delle deroghe all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli non elencati nelle allegate tabelle, sono respinte, perchè non giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

TABELLA *A*

Numero d'ordine	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	Attività produttiva o Settore industriale	Termine finale della deroga	Misure sostitutive di sicurezza
1	13 e 14 - Uscite dai locali di lavoro	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1961	Dispositivo di fermo nella posizione di apertura delle porte scorrevoli verticalmente e delle saracinesche a rullo; Predisposizione di un piano di sfollamento dei lavoratori in caso di necessità, da portare a conoscenza degli stessi; I locali di lavoro devono essere, comunque provvisti di uscite in numero sufficienti per consentire l'agevole e rapido sfollamento.
2	192 - Divieto della discesa libera dei carichi	Tutte le attività produttive allorchè vengano impiegati elevatori azionati da motori termici	31 dicembre 1961	Verifica settimanale del freno; mensile del punto di ancoraggio, da effettuarsi da parte della ditta. I risultati di tali verifiche debbono essere riportati su appositi verbali.
		Settore delle costruzioni edili qualora siano impiegati elevatori azionati da motori elettrici	31 dicembre 1960	Idem
3	244 (ultimo comma) - Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e canalizzazioni	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1960	Targhette, fascette od altri sistemi equivalenti che garantiscano durevolmente la indicazione di liquidi o gas nocivi o pericolosi.
4	310 - Derivazioni a spina, limitatamente a quelle di portata superiore a 10 ampère	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1960	—
5	338 - Colorazione dei conduttori ed indicazione delle loro tensioni	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1960.	Cartelli indicanti il valore della tensione e le particolari condizioni di pericolo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

TABELLA *B*

Numero d'ordine	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni	Attività produttiva o Settore industriale	Termine finale della deroga	Misure sostitutive di sicurezza
1	34 - Nome o marchio del fabbricante sulle aste e sui tubi	Settore costruzioni	31 dicembre 1962	—
2	35 (terzo comma) - Area minima della base metallica	Settore costruzioni	31 dicembre 1962	Impiego di un elemento di ripartizione del carico fra le basi ed i ripiani di appoggio mediante piastra metallica o altro materiale idoneo, la cui area complessiva non può essere inferiore a quella fissata dall'art. 35.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

TABELLA *C*

Numero d'ordine	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, contenente norme integrative generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	Attività produttiva o Settore industriale	Termine finale della deroga	Misure sostitutive di sicurezza
1	15 (secondo comma) - Trafilatura e taglio (limitatamente « all'impianto di apparecchi automatici per l'estinzione della fiamma nelle presse idrauliche per la trafilatura a caldo degli esplosivi di lancio e per la trafilatura delle polveri in presenza di solvente »)	Produzione esplosivi	31 dicembre 1961	*a*) Applicazione di un robusto scivolo metallico provvisto di sponde ed opportunamente curvato, o di altra installazione avente consistenza tale che i tubi od i fili di polvere possono essere convogliati a partire dalla trafila della pressa fino ad un posto che risulti adeguatamente protetto; *b*) Esecuzione di accurata verifica dei ritagli provenienti dalle taglierine prima di aggiungerli al materiale da laminare e così pure delle placche (quest'ultima verifica va fatta su lastra di vetro) allo scopo di eliminare eventuali sostanze estranee contenute nelle polveri.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

TABELLA *D*

Numero d'ordine	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo	Attività produttiva o Settore industriale	Termine finale della deroga	Misure sostitutive di sicurezza
1	75 (primo comma lett. *b*) - Motori termici compresi i locomotori a nafta	Lavori in sotterraneo	31 dicembre 1960	*a*) Rivestimento murario definitivo per una lunghezza della galleria che comprenda un tratto di almeno cinquanta metri prima e dopo ogni manifestazione di metano. Detto rivestimento potrà comunque mantenersi ad una distanza non superiore a cinquanta metri dalla fonte di avanzamento; *b*) Esecuzione di perforazioni esplorative in numero non inferiore ad una per ogni due metri quadrati di sezione e la cui lunghezza deve essere tale da lasciare sempre in posto uno spessore di roccia esplorata di almeno un metro; *c*) Ventilazione tale, per la portata d'aria, che alla sezione dove termina il rivestimento non si abbia grisù in percentuale maggiore di 0,5 %; *d*) Interruzione del servizio del locomotore nel caso che la percentuale predetta superi lo 0,5 %; *e*) Applicazione ai locomotori di una cassa di lavaggio dei gas di scarico.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

(650)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decadenza dalla nomina a notaio

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, le persone sottoindicate sono dichiarate decadute dalla nomina a notaio per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle loro funzioni nelle sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

Bellusci Antonio: Soriano Calabro, distretto notarile di Vibo Valentia;

Ianiri Vittorio: Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari.

(708)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto nazionale autonomo per le case popolari per le vittime civili di guerra.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 14455 in data 4 febbraio 1960, il geom. Giovanni Rossato ed il prof. Angelo Romanini sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto nazionale autonomo per le case popolari per le vittime civili di guerra.

(663)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di La Spezia.

Con decreto interministeriale 29 gennaio 1960 è stato disposto il passaggio, dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, della zona di terreno della superficie complessiva di mq. 13.636, distinta nel catasto terreni del comune di La Spezia con i mappali numeri 1174 del foglio n. 68; numeri 278, 335, 505, 579, 581, 601, 602, 936, 951, 993, 1062, 1063, 1064, 1072 del foglio n. 73 e numeri 109 e 193 del foglio n. 74.

(664)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa di consumo fra ferrovieri dello Stato, con sede in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 gennaio 1960, il rag. Giuseppe Surace, domiciliato in Reggio Calabria, via Friuli n. 15, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa di consumo fra ferrovieri dello Stato, con sede in Reggio Calabria, in sostituzione del rag. Antonino Pizzi, dimissionario.

(658)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,63	620,62	620,655	620,67	620,67	620,65	620,65	620,63	620,61	620,62
$ Can.	651,53	651,50	651,375	651,50	651,80	651,55	651,50	651,45	651,50	651,50
Fr. Sv.	143,13	143,07	143,06	143,825	143,05	143,12	143,08	143,12	143,12	143,07
Kr. D.	89,91	89,90	89,90	89,91	89,95	89,91	89,90	89,90	89,92	89,90
Kr. N.	86,82	86,82	86,83	86,83	86,90	86,82	86,82	86,80	86,83	86,83
Kr. Sv.	119,87	119,85	119,87	119,90	119,83	119,88	119,89	119,85	119,88	119,85
Fol.	164,58	164,55	164,58	164,59	164,55	164,60	164,58	164,57	164,60	164,60
Fr. B.	12,44	12,445	12,4475	12,44625	12,4425	12,45	12,445	12,43	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,44	126,43	126,46	126,435	126,47	126,43	126,44	126,45	126,44	126,45
Lst.	1739,78	1739,60	1739,70	1739,67	1739,80	1739,77	1739,70	1739,80	1739,75	1739,75
Dm. occ.	148,82	148,82	148,825	148,835	148,80	148,83	148,82	148,80	148,82	148,82
Scell. Austr.	23,88	23,865	23,865	23,87	23,87	23,87	23,869	23,87	23,87	23,87

Media dei titoli dell'11 febbraio 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	74,50
Id. 3,50 % 1902	71,80
Id. 5 % 1935	104,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,45
Id. 5 % 1936	100,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	620,66
1 Dollaro canadese	651,50
1 Franco svizzero	143,081
1 Corona danese	89,905
1 Corona norvegese	86,825
1 Corona svedese	119,895
1 Fiorino olandese	164,585
1 Franco belga	12,446
1 Franco nuovo (N.F.)	126,437
1 Lira sterlina	1739,685
1 Marco germanico	148,827
1 Scellino austriaco	23,869

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1959, con il quale sono state annullate le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di notaio, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1958, che hanno avuto luogo in Roma nei giorni 5, 6 e 7 novembre 1959;

Ritenuto che occorre fissare i giorni nei quali le dette prove dovranno essere ripetute;

Visto l'art. 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di notaio, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1958, avranno luogo in Roma nei giorni 20, 21 e 22 maggio 1960.

Roma, addì 4 febbraio 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1960
Registro n. 20 *Grazia e giustizia, foglio n.* 50. — GALLUCCI

(709)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1948, n. 6, foglio n. 197, con il quale venne indetto un concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri;

Vista la decisione n. 615 Reg. dec. 36/50/Ric. del 27 giugno 1952, con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha annullato, per quanto di ragione, il bando di concorso di cui al succitato decreto Ministeriale 18 dicembre 1947 e gli atti ad esso conseguenziali;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 691 Reg. dec. 325/1953/Ric. del 29 ottobre 1954, notificata, a norma dell'art. 87 del regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 642, in data 2 dicembre 1954, con la quale il Consiglio di Stato ha precisato gli obblighi per l'esecuzione della decisione di cui sopra;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1955, registro n. 20, pagina 231, col quale è stato annullato il decreto Ministeriale 27 luglio 1949 che approva la graduatoria;

Considerato che in esecuzione delle sopraindicate decisioni del Consiglio di Stato la composizione della Commissione giudicatrice deve essere conforme a quella prevista dal paragrafo 28 delle « Istruzioni per la costituzione ed il servizio della banda dell'Arma dei carabinieri » approvata in data 29 luglio 1928 e che la prefissazione dei criteri valutativi deve precedere ogni altra operazione di valutazione dei candidati;

Ravvisata la necessità di modificare in conformità il primo ed il secondo comma dell'art. 7 del ripetuto bando di concorso;

Vista la lettera del Gabinetto del Ministero della pubblica istruzione n. 16513 datata 8 ottobre 1959, con la quale viene reso noto che il Consiglio accademico dell'Accademia di Santa Cecilia ha autorizzato il presidente dell'Accademia stessa a collaborare per la presidenza e la composizione della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Il primo e secondo comma dell'art. 7 del decreto Ministeriale 18 dicembre 1947, citato nelle premesse, sono così modificati:

« La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli eventuali esami di concorso, sarà così composta:

Presidente:
il presidente dell'Accademia di Santa Cecilia o uno dei vice-presidenti da lui delegato.

Membri:
due maestri direttori di banda militare, designati dal Ministero della difesa;
due maestri specializzati nella tecnica per banda, scelti dal Ministero della difesa d'accordo col presidente dell'Accademia di Santa Cecilia.

Segretario (senza diritto a voto):
un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

La Commissione esaminatrice procederà — in base a criteri che saranno da essa prefissati in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario — all'esame e valutazione dei titoli ed alla formazione di una graduatoria di merito per i concorrenti riconosciuti, a termini dei criteri di cui sopra, in possesso dei requisiti artistici necessari per conseguire la nomina ».

Art. 2.

La Commissione esaminatrice di cui all'art 1 del presente decreto è così composta:

Presidente:
maestro Bustini Alessandro, presidente dell'Acadernia di Santa Cecilia.

Membri maestri direttori di banda militare:
maestro Castrucci Edoardo, ufficiale maestro direttore di banda in congedo;
maestro Rodriguez Arturo, ufficiale maestro direttore di banda in congedo.

Membri esperti in tecnica per banda:
maestro Di Domenico Olivio, direttore della banda del Corpo delle guardie di finanza;
maestro Fuselli Antonio, direttore della banda militare del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Segretario (senza diritto a voto):
consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale del Ministero della difesa-Esercito Remora dott. Francesco.

Art. 3.

Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione sarà attribuito il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi verrà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1960
Registro n. 49, *foglio n.* 296

(642)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 22 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1959, registro n. 21 Interno, foglio n. 98, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, è così costituita:

Presidente:

Vitelli dott. Gian Augusto, consigliere di Stato.

Componenti:

Spaziante dott. Domenico, vice prefetto ispettore in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

Castagna prof. ing. Arnaldo, professore di ingegneria presso l'Università di Roma;

Arredi prof. ing. Filippo, professore di ingegneria presso l'Università di Roma;

Piermarini ing. Osvaldo, ispettore capo del ruolo tecnico antincendi.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Giovanni Nocerino, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 16 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1959

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1960
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 181

(711)

Costituzione della Commissione medica del concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 22 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1959, registro n. 21 Interno, foglio n. 98, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione medica, prevista dall'art. 1, terzo comma, della predetta legge 14 marzo 1958, n. 251;

Decreta:

La Commissione medica, che dovrà procedere, prima degli esami scritti, all'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso per esami a quindici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con il suddetto decreto Ministeriale 22 luglio 1959, è costituita come segue:

Presidente:

Cavalletti prof. dott. Vincenzo, ispettore sanitario capo dei Servizi antincendi.

Componenti:

Carducci dott. Michele;

Soccorsi dott. Pasquale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1959

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1960
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 117

(712)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione delle graduatorie dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, di cui alle tabelle: 2, 3, 4, 7 a, 7 b, 14, A-III, A-IV i, A-V f, A-V i, A-V t, A-VI, A-VIII, A-IX, A-XI, C-I, C-II, C-IV, E-VIII, F-I, G-II, H-I, H-II, J-I, L-I, M-I, 4 avv., 6 avv., indetti con decreto Ministeriale 26 agosto 1957.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 2 del 14 gennaio 1960, parte II (supplemento ordinario) sono state pubblicate le graduatorie dei seguenti concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, indetti con decreto Ministeriale 26 agosto 1957: 2, 3, 4, *7a*, *7b*, 14, A-III, A-IV *i*, A-V *f*, A-V *i*, A-V *t*, A-VI, A-VIII, A-IX, A-XI, C-I, C-II, C-IV, E-VIII, F-I, G-II, H-I, H-II, J-I, L-I, M-I, 4 avv., 6 avv.

(710)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.